

## STATUTO DELLA FONDAZIONE "ELENA TREVISANATO" ONLUS

### 1. DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "**Fondazione ELENA TREVISANATO Onlus**", senza fini di lucro. La Fondazione userà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure l'acronimo "ONLUS".

### 2. SEDE

La Fondazione ha sede in Venezia, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio d'Amministrazione.

### 3. SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel territorio della Regione Veneto.

La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:

- indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, sindacali ed economiche;
- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte di chiunque persona fisica e/o giuridica;
- amministrazione improntata alla massima trasparenza e pubblicità.
- gratuità delle cariche;
- valorizzazione dell'opera di volontariato.

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla

cura e tutela della salute, di soggetti svantaggiati promuovendo ed organizzando attività e opere di utilità sociale indirizzate nei confronti di soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno, in specie donne e bambini, anche del terzo e quarto mondo.

Particolare attenzione sarà riservata alla situazione di bisogno generata da situazioni di disagio fisico-ambientale.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre fondazioni, associazioni ed enti pubblici e privati e con organismi internazionali partecipando e collaborando a progetti che saranno valutati volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Per il proseguimento di propri scopi la Fondazione potrà promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi, la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, organismi internazionali.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse allo scopo istituzionale e delle attività integrative ed accessorie, purché nei limiti consentiti dalle norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### 4. PATRIMONIO

La dotazione patrimoniale è costituita oltre che dalla dotazione iniziale di € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), dalle ulteriori elargizioni degli attuali soci fondatori.

#### 5. MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio e di cui all'art. 4;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
- d) dei contributi degli Amici della Fondazione;
- e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribu-

zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### 6. FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

#### 7. AMICI DELLA FONDAZIONE

Assumono la qualifica di Amici della Fondazione le persone ed enti che, per importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore della Fondazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Amici, differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e nella misura minima della contribuzione annua ovvero solo in quest' ultima.

#### 8. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Revisore dei conti.

#### 9. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui almeno tre sono i fondatori o persone da questi indicate e

gli altri sono nominati dall'Assemblea tra gli Amici della Fondazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di rinuncia o decadenza dalla carica l'integrazione del Consiglio avviene per cooptazione tra gli Amici della Fondazione: i consiglieri così nominati restano in carica per la residua durata del Consiglio stesso, al fine di mantenere inalterato il numero dei consiglieri per l'intero mandato. La nomina dei componenti cooptati dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- redige entro il trentuno marzo di ogni anno il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- attribuisce la qualifica di Amico della Fondazione, stabilendo eventuali regolamenti;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- predispone i regolamenti per le particolari iniziative della

Fondazione;

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;

- nomina, se del caso, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione e ne determina i compiti e funzioni;

- istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti;

- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, le modifiche allo statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### 10. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio d'Amministrazione potrà devolvergli.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

#### 11. ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dagli Amici della Fondazione. Hanno diritto di voto gli Amici della Fondazione in regola con le contribuzioni stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- stabilisce, entro i limiti di cui all'art. 9, il numero dei Consiglieri e nomina, tra gli Amici della Fondazione, i componenti del Consiglio d'Amministrazione di propria competenza;
- approva entro il trenta aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio precedente;
- nomina il Revisore dei conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede.

Gli aventi diritto al voto possono intervenire, in proprio o per delega conferita ad altro avente diritto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei votan-

ti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.

Delle adunanze dell'Assemblea e delle deliberazioni assunte ai sensi del precedente comma si redige verbale, a cura del Presidente e del segretario, da trascriversi nel libro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

#### 12. REVISIONE

La gestione della Fondazione è controllata da un Revisore nominato dall'Assemblea, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. L'incarico, incompatibile con la carica di Consigliere d'Amministrazione, è triennale ed è rinnovabile.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei conti è invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto, quando sono in discussione i bilanci e questioni di competenza del Revisore.

#### 13. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare.

#### 14. GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice-Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento



dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

#### 15. ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### 16. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni.

F.to Francesco TREVISANATO

F.to Monia VIVIAN - teste

F.to Elisa BEVILACQUA - teste

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)